

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ACUTO

(Provincia di Frosinone)

REP. 1803

del 28/09/2016

**CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI**

"Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ai sensi del T.U. n. 81/2008 e D.M. 26.08.1992 per gli edifici della scuola primaria di 1° grado e secondaria di 1° grado "Santa Maria de Mattias" situati in via G. Germini"

Importo € 37.419,49




CUP D44H15001300002

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di settembre presso la residenza municipale del Comune di Acuto, in via G. Germini n° 1;

Innanzi a me Dr.ssa Maria Chiara Toti, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C) del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sono personalmente comparsi:

- il Sig. geom. Alessandro Cori, Responsabile del Procedimento, nato ad Acuto il 06/05/1959, domiciliato per la sua carica presso la Sede Comunale, il quale interviene in questo atto in rappresentanza e per conto del Comune di Acuto, codice fiscale 00311740609;

- l'impresa COS.MO srl - COSTRUZIONI GENERALI con sede legale in Anagni, via Castellone Belvedere n° 59, Codice fiscale e P.I. : 02798820607 rappresentata dalla Sig.ra Del



Monte Eleonora nata ad Anagni il 22/04/1983 ed ivi residente  
in via Monti n. 47, in qualità di Legale Rappresentante  
dell'Impresa;

Le costituite parti, della cui identità personale e  
dichiarate funzioni sono certo, mi chiedono di far constare  
quanto segue per pubblico contratto.



**PREMESSO**

che con delibera di G.C. n° 5 del 21/01/2016 esecutiva, è  
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di  
Manutenzione straordinaria con messa in sicurezza ai sensi  
del T.U. n. 81/2008 e D.M. 26.08.1992 per gli edifici della  
scuola primaria di 1° grado e secondaria di 1° grado "Santa  
Maria de Mattias" situati in via G. Germini per un importo  
dei lavori da appaltare di € 38.500,39, di cui € 37.530,55  
oggetto dell'offerta ed € 1.080,88 per oneri per la  
sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non  
oggetto dell'offerta;

che con determinazione del responsabile del servizio  
tecnico n° 178 del 19/09/2016 i lavori sono stati affidati  
alla ditta COS.MO srl - COSTRUZIONI GENERALI per l'importo  
di € 37.419,49 di cui € 36.449,67 per lavori al netto del  
ribasso d'asta del 2,88% ed € 1.080,88 per oneri della  
sicurezza, oltre IVA.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:





ribasso offerto dall'appaltatore che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.





#### ARTICOLO 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta a € 37.419,49 (euro trentasettemilaquattrocentodieciannove/49) al netto dell'I.V.A., tenuto conto dell'offerta presentata e degli oneri per la sicurezza che ammontano a € 1.080,88 (euro milleottanta/88) e salva la liquidazione finale.

2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli articoli 326 e 329, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato "F"; per la parte di lavori "a corpo", prevista in € 246,70 (euro duecentoquarantasei/70), l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura", previsti in € 36.202,97 (euro trentaseimiladuecentodue/97) i prezzi unitari al netto del ribasso offerto costituiscono prezzi contrattuali.

#### ARTICOLO 4. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

1. Qualora L'ente, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e



della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgvo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina del Regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. I prezzi al netto del ribasso offerto dall'appaltatore sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 della legge 12 Aprile 2006, n. 163




*ARTICOLO 5. INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO.*

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, legge n. 163 del 2006.

*ARTICOLO 6. PAGAMENTI IN ACCONTO.*

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Non sono previsti pagamenti in acconto.



3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

*ARTICOLO 7. PAGAMENTI A SALDO.*

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.

2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.




*ARTICOLO 8. TERMINE PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI,*

*AMMONTARE DELLE PENALI.*

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 30 giorni dalla predetta stipula.

2. In caso di consegna non anticipata i lavori devono essere iniziati entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è



fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ciascun giorno di ritardo.



4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 4 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

#### ARTICOLO 9. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO.

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione



dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal ENTE; il silenzio del ENTE protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.



4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'APPALTATORE risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'APPALTATORE deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### ARTICOLO 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'ENTE ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;



b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'APPALTATORE senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;




h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09 Aprile 2008, n. 81 e smi;

2. L'APPALTATORE è sempre tenuto al risarcimento dei danni.

#### ARTICOLO 11. CAUZIONE DEFINITIVA.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'APPALTATORE ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria in data



.09/09/2016 rilasciata dalla società Amissima Assicurazioni SpA di Frosinone per l'importo di € 3.742,00 (Euro tremilasettecentoquarantadue) pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ENTE abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.





*ARTICOLO 12. RESPONSABILITA' VERSO TERZI.*

1. L'APPALTATORE assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

*ARTICOLO 13. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.*

1. L'APPALTATORE è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

2. L'APPALTATORE è altresì obbligato a rispettare tutte le



norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.




3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'APPALTATORE per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

**ARTICOLO 14. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.**

1. L'APPALTATORE, ha depositato presso l' ENTE un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e smi.

2. Il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1. formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'APPALTATORE deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi



utilizzati.





4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'APPALTATORE, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

*ARTICOLO 15. SUBAPPALTO.*

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del ENTE, i lavori possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Non è previsto il pagamento diretto dei subappaltatori.

*ARTICOLO 16. CONTROVERSIE.*

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e del Collaudatore e, sentito l'APPALTATORE, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'APPALTATORE cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1,




saranno attribuite alla competenza del Foro di Frosinone.

*ARTICOLO 17. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E*

*REGOLAMENTARI.*

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgvo 18 aprile 2016 n° 50, nel Regolamento generale approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207, e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145.





*ARTICOLO 18. SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE.*

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'APPALTATORE.

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del ENTE.

Richiesto io Segretario comunale ufficiale rogante ho ricevuto il presente contratto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro




volontà e mi hanno dispensato dalla lettura degli allegati.

Le parti appongono la firma innanzi a me e insieme a me come  
ufficiale rogante.


Scritto a macchina, il presente contratto occupa quattordici  
pagine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. ~~Alessandro Cori~~



L' APPALTATORE



IL SEGRETARIO COMUNALE

(D.ssa Maria Chiara Iotti)

